

PROTOCOLLO
PER L' INDAGINE IN CASO DI DENUNCE E ALTRE NOTIZIE DI ABUSO
CONTRO I MINORI
NELLE ATTIVITÀ APOSTOLICHE E DI FORMAZIONE CRISTIANA
REALIZZATE DALLA PRELATURA DELL'OPUS DEI IN ITALIA

PREMESSA

Art. 1

La Chiesa Cattolica e, in quanto parte di essa, la circoscrizione della Prelatura della Santa Croce e Opus Dei in Italia (d'ora in avanti: la Prelatura) considera ogni abuso sui minori una grave offesa a Dio, perché deturpa la sua immagine nelle persone più vulnerabili, sue predilette, e le ferisce con conseguenze molto difficilmente riparabili, venendo così ad incidere in modo rovinoso su aspetti centrali della fede e della vita cristiana. I crimini di questo tipo sono particolarmente ripugnanti quando sono commessi da persone che sono impegnate ad aiutare altri a seguire Cristo e i suoi insegnamenti, che dovrebbero testimoniare fedelmente l'attenzione amorosa di Dio verso i suoi piccoli. Per questi motivi, la Chiesa si impegna nel prevenire questi comportamenti e, quando nonostante ogni precauzione si avverano, nel reagire contro questi con rigore, sia in sede penale, sia con misure pastorali, giacché «l'effettiva tutela dei minori e l'impegno per garantire loro lo sviluppo umano e spirituale consono alla dignità della persona umana fanno parte integrante del messaggio evangelico che la Chiesa e tutti i suoi membri sono chiamati a diffondere nel mondo» (Chirografo per l'istituzione della Pontificia Commissione per la Protezione dei minori del 22 marzo 2014).

TITOLO I
NATURA DI QUESTE NORME E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 2

Questo Protocollo disciplina le denunce e le altre notizie (cfr. c. 1717 § 1 del Codice di Diritto Canonico - d'ora in poi CIC) di possibili abusi o maltrattamenti di minori, la cui indagine sia di competenza del Vicario Regionale, vale a dire, nell'ipotesi in cui i possibili abusi siano imputabili a persone che, nel momento in cui viene presentata la denuncia o data notizia, sono sotto la giurisdizione di detta autorità in quanto sono fedeli della Prelatura, chierici o laici.

- § 1 Queste norme si applicano ai fedeli laici della Prelatura che vengono accusati di aver commesso gli abusi mentre svolgono, sotto l'autorità del Vicario Regionale, una attività apostolica della Prelatura con la quale si dà formazione cristiana o si impartisce direzione spirituale.
- § 2 Nell'ipotesi in cui i fatti denunciati imputabili a un chierico siano avvenuti nello svolgimento di compiti legittimamente affidati dall'autorità diocesana, si procederà in stretto coordinamento con essa.

Art. 3

Nel caso in cui l'accusa si riferisca a fatti commessi da ministri sacri non incardinati nella Prelatura o da membri di istituti di vita consacrata durante lo svolgimento di un'attività apostolica o di formazione cristiana affidata dalla Prelatura o da essa promossa, si applicherà l'art. 33 di questo Protocollo.

Art. 4

Quando in questo Protocollo si fa riferimento ad “abuso” o “abuso o maltrattamento” ci si riferisce con detti concetti alle condotte che sono oggetto delle Direttive del Prelato, e non solo quindi all’abuso sessuale.

§ 1 In questo Protocollo si considera “abuso sessuale” il reato contro il sesto comandamento del Decalogo secondo quanto stabilisce il c. 1398 CIC (cfr. Francesco, Cost. Ap. *Pascite Gregem Dei*, 23 maggio 2021).

§ 2 Per “*minore*” si intende ogni persona avente una età inferiore a 18 anni. Al minore è equiparata la persona che abitualmente ha un uso imperfetto di ragione (cfr. art. 6 §1, 1° del m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela* (d’ora in poi SST)).

§ 3 Per “*persona vulnerabile*” si intende, agli effetti di questo Protocollo, ogni persona in stato di infermità, di deficienza fisica o psichica, o priva della libertà personale che di fatto limita anche occasionalmente la capacità di intendere e di volere o, comunque, di resistere all' offesa (cfr. art. 1 §2 a-b del m.p. *Vos estis lux mundi* (d’ora in poi VELM)).

Art. 5

Se la denuncia o altra notizia di abusi possibilmente commessi si riferisce a persone, siano o no fedeli laici della Prelatura, che lavorano come impiegati o volontari in istituzioni o progetti nei quali la Prelatura è responsabile dell'orientamento spirituale, però in posti e con funzioni a cui non sono stati preposti dalle autorità della Prelatura, in conformità agli accordi tra quest’ultima e la istituzione o progetto di cui si tratta, il Vicario procederà, ai sensi dell’art. 31 di questo Protocollo, trasmettendo l'informazione ricevuta all'ente competente perché dia seguito secondo il proprio Protocollo di protezione dei minori.

art. 6

Allo stesso modo che nel caso precedente, in quello di denunce o notizie di abusi commessi da fedeli laici della Prelatura nell’esercizio della loro attività professionale o privata, si indagherà sui fatti per l’adozione dei provvedimenti disciplinari o di altro tipo che possano essere applicati alla persona di cui si tratta, se è fedele della Prelatura.

Art. 7

Quando le notizie si riferiscono a infrazioni particolarmente gravi della legge divina o ecclesiastica, che non possono essere qualificati come delitto canonico specifico, e urge prevenire lo scandalo o impedire che si diffonda, il Vicario Regionale, in conformità al c. 1319 del CIC, può imporre con un precetto che il soggetto cessi dalla sua condotta, stabilendo una pena determinata, nella quale incorrerà, anche *latae sententiae* quando risulta prudente, qualora non obbedisca. Se valuta che questa misura preventiva possa essere tardiva e insufficiente, può promuovere, in conformità a questo Protocollo, una indagine previa e, se del caso, il conseguente processo o procedimento penale per sanzionare queste condotte in conformità al c. 1399 CIC.

TITOLO II AUTORITA’ ECCLESIASTICA RESPONSABILE E ORGANISMI AUSILIARI

Capitolo 1

Autorità ecclesiastica responsabile

Art. 8

La autorità ecclesiastica responsabile della indagine nelle fattispecie qui esaminate è il Vicario Regionale (d'ora in avanti, Vicario), in qualità di Ordinario di questa circoscrizione della Prelatura (cfr. Statuti della Prelatura del Opus Dei - d'ora in poi, *Statuta* -, n. 151 § 1).

Art. 9

In conformità con queste norme, le altre persone che aiutano nella indagine e danno il loro contributo, non possono sostituire il discernimento del Vicario.

Art. 10

D'accordo con l'art. 2 §3 VELM, l'Ordinario della Prelatura che riceva notizia della possibile commissione di uno di questi delitti da parte di un chierico della Prelatura la trasmetterà senza ritardo all'Ordinario diocesano del luogo dove sarebbero avvenuti i fatti e si accorderà con Lui sul modo di procedere nella fattispecie.

Art. 11

I delitti di abuso sessuale sono riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede quando sono commessi da un chierico (cfr. SST, art. 6 § 1), per cui, una volta effettuata l'indagine previa, devono essere rimesse a essa le iniziative, anche nell'ipotesi in cui si decida di archiviare la denuncia.

Capitolo 2 Comitato Consultivo

Art. 12

Dovrà essere istituito un Comitato Consultivo, che sarà un organo consultivo del Vicario nello svolgimento della indagine previa di denunce o altre notizie di abuso o maltrattamento di minori contro fedeli della Prelatura. Le competenze di questo Comitato sono:

§ 1 Revisionare queste norme e proporre il loro aggiornamento.

§ 2 Consigliare il Vicario nella valutazione delle denunce o altre notizie, quando si presentano dubbi sulla verosimiglianza dei fatti, e sull'opportunità di procedere all'applicazione nel caso specifico di misure provvisorie, come indicato dall'art. 35 § 4 di questo Protocollo.

§ 3 I componenti del Comitato Consultivo sono tenuti al segreto di ufficio e devono comportarsi in conformità a quanto stabilito dal c. 1455 § 3 CIC. Salvaguardando sempre la riservatezza e la protezione dell'intimità, il Vicario può chiedere il parere del Comitato su possibili forme di aiuto e accompagnamento pastorale e professionale delle persone coinvolte nei casi determinati, compreso l'indagato o l'accusato: la possibilità di assistenza medica e sociale; la conoscenza dei propri diritti e del loro esercizio; la possibilità del ricorso alle autorità competenti; la protezione della sua immagine e riservatezza; etc. Tutto ciò, avendo presente l'opinione e le necessità delle persone interessate.

§ 4 Orienta il Vicario o chi svolge l'indagine, quando questi lo considerano necessario, sulle questioni in materia di loro competenza che dovessero sorgere durante lo svolgimento della indagine. In

questi casi, i pareri si daranno evitando di rivelare le identità e i dati personali che non siano imprescindibili.

§ 5 Se riceve informazioni o denunce contro fedeli della Prelatura per possibili abusi, deve portarle immediatamente a conoscenza del Coordinatore.

Art. 13

Il Comitato Consultivo si compone di almeno cinque membri. Devono essere persone di condotta esemplare e di retto criterio. La maggioranza sarà di fedeli laici, uomini e donne. Il Presidente del Comitato sarà un sacerdote della Prelatura con diversi anni di esperienza pastorale e retto criterio e almeno un membro dovrà avere esperienza in materia di abuso o maltrattamento di minori.

§ 1 Si farà in modo che tra i membri di questo Comitato vi siano professionisti delle seguenti discipline: Diritto canonico (cfr. art. 50 di questo Protocollo e c. 1718 § 3 CIC), Diritto penale o civile, Psicologia, Teologia morale o Etica.

§ 2 Il Vicario nomina i membri del Comitato Consultivo per un periodo di cinque anni, rinnovabili. Il Vicario può chiedere che uno dei membri del suo Consiglio assista alle riunioni del Comitato Consultivo.

§ 3 Il Comitato, secondo l'organizzazione fissata dal suo Presidente, si riunirà con la frequenza necessaria per il compimento delle sue funzioni, e tutte le volte che lo convochi il Vicario.

Capitolo 3 **Coordinatore della protezione dei Minori**

Art. 14

In applicazione dell'art. 2 § 1 VELM, conformemente all'art. 8 delle Direttive del Prelato, il Vicario nominerà un Coordinatore della Protezione dei Minori (d'ora in avanti, Coordinatore) che sarà responsabile della ricezione delle denunce o informazioni di abuso sui minori. Anche se non è necessario, il Coordinatore può essere uno dei membri del Comitato. In ogni caso, il fedele designato dovrà avere almeno 10 anni di anzianità nella Prelatura ed essere conosciuto per la sua rettitudine di vita cristiana, prudenza, empatia, dottrina e altre caratteristiche segnalate nelle Direttive del Prelato (cfr. artt. 9-10). È opportuno che il Coordinatore abbia conoscenza di psicologia.

Art. 15

Il Coordinatore dovrà ricevere le denunce o informazioni con rispetto, comprensione e compassione; dovrà sapere ascoltare, essere attento alle necessità di coloro che presentano denunce o informazioni e agire con tatto e sensibilità.

Art. 16

Per rendere agevole rivolgersi al Coordinatore dovrà essere ben visibile nella pagina dell'Opus Dei in internet (www.opusdei.it) il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica in modo che lo si possa contattare rapidamente. Questa stessa informazione sarà disponibile in ogni Centro della Prelatura. Allo stesso tempo si agevolerà chi desidera inviare e aggiornare la propria segnalazione attraverso la pagina web dell'Opus Dei.

Art. 17

Il Vicario nominerà anche un Coordinatore aggiunto, dotato degli stessi requisiti, che aiuterà il Coordinatore nelle sue funzioni, e lo sostituirà in caso necessario. In concreto, in conformità all'art. 8 delle Direttive del Prelato, il Coordinatore ha le seguenti funzioni e obblighi:

- 1 Accettare ogni tipo di denuncia e informazione - direttamente dalla presunta vittima o da terzi - che abbia come oggetto le condotte cui si riferiscono le Direttive del Prelato. Deve essere dato riscontro al denunciante e, se del caso, alla presunta vittima.
- 2 Raccogliere ogni dato utile all'identificazione del denunciato e delle possibili vittime, e ogni altro dato che abbia attinenza con i fatti denunciati e con le persone coinvolte.
- 3 Fornire indicazioni al denunciante e, se del caso, alla presunta vittima sulla procedura canonica e su quella civile, che viene incoraggiato a intraprendere (cfr. punto 5.6 delle Indicazioni operative delle Linee Guida per la tutela dei minori della Conferenza Episcopale Italiana).
- 4 Aiutare sin da subito le presunte vittime con un attento accompagnamento personale.
- 5 In caso di denuncia orale, si dovrà redigere verbale di tutto quanto affermato, che poi verrà letto alla persona denunciante o informante perché, se conforme, lo sottoscriva o indichi le correzioni necessarie per la sua redazione. Se la persona, sebbene condivida lo scritto, non desidera firmare, il Coordinatore lo farà così constare, dando atto allo stesso tempo delle iniziative intraprese con un documento redatto alla presenza di un notaio canonico.
- 6 Inviare immediatamente, e in forma discreta, al Vicario Regionale il verbale della denuncia con le iniziative intraprese, dando atto documentalmente dell'invio effettuato e della sua data, di cui verrà data notizia al denunciante.
- 7 Mantenere il segreto di ufficio ai sensi del c. 1455 § 3 CIC.
- 8 Informare periodicamente il Vicario Regionale dell'attività svolta.

Art. 18

Il Coordinatore farà in modo che le presunte vittime possano incontrare il Vicario o chi è stato incaricato dell'indagine, nel caso che ciò sia opportuno, per convenire sul possibile aiuto pastorale o medico di cui la presunta vittima ha bisogno.

Art. 19

Alla trasmissione al Vicario dell'informazione o della denuncia, dovrà essere allegata una breve nota con la quale, oltre gli aspetti che gli sembra opportuno evidenziare, proporrà le possibili misure di accompagnamento o aiuto pastorale e psicologico alle persone che hanno dato informazioni, al denunciante e alle possibili vittime.

Art. 20

Il Coordinatore non conserverà copia delle denunce e delle informazioni ricevute, una volta adempiuto il compito di raccoglierle e di trasmetterle al Vicario. Questi, senza pregiudizio del giusto seguito, le conserverà, nel suo archivio, secondo quanto stabilito dalle norme canoniche (cfr. CIC, cc. 489-490).

Art. 21

Il Coordinatore collabora con il Vicario per l'applicazione, coordinamento e monitoraggio delle norme

di prevenzione stabilite nelle Direttive del Prelato. Allo stesso tempo, promuoverà all'interno della Prelatura attività di prevenzione e formazione per i rapporti con minori e con persone vulnerabili.

TITOLO III BENI TUTELATI

Art. 22

Quando si riceve una denuncia bisogna tutelare tutti i beni coinvolti, applicando con cura le norme canoniche e statali vigenti.

§ 1 Per quanto riguarda le presunte vittime:

- a) Devono essere protette e aiutate a sentirsi sostenute e a trovare la riconciliazione.
- b) Bisogna offrire loro assistenza spirituale e psicologica.
- c) La persona che presenta la denuncia deve essere ascoltata e trattata con rispetto (cfr. art. 15 di questo Protocollo). Nei casi di abuso sessuale connesso con un delitto contro la dignità del sacramento della Penitenza (SST, art. 4), il denunciante deve essere informato che il suo nominativo non sarà comunicato all'accusato e al suo Difensore se non ha dato espressamente il suo consenso (SST, art. 24).

§ 2 Per quanto riguarda il denunciato o l'indagato:

- a) Si eviterà tutto quello che possa pregiudicare successivamente il suo diritto fondamentale di difesa (cfr. art. 37 di questo Protocollo).
- b) In ogni momento del procedimento si deve garantire al chierico incolpato un giusto e decoroso sostentamento.
- c) Non si deve riammettere un chierico nell'esercizio pubblico del suo ministero se si ritiene sia pericoloso per i minori o se sussiste il rischio di scandalo per la comunità.

TITOLO IV MODO DI PRESENTARE E RICEVERE LE DENUNCE O ALTRE NOTIZIE

Capitolo 1 Modo di presentare e ricevere le denunce o altre notizie

Art. 23

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 3 § 1 VELM, ogni fedele della Prelatura che abbia conoscenza di abusi o maltrattamenti (cfr. art. 4 di questo Protocollo) commessi da altro fedele della Prelatura o che abbia motivo ragionevole per sospettare di queste condotte, deve informare immediatamente con la massima precisione possibile, il Coordinatore, o uno degli Ordinari indicati nell'art. 3 § 1 VELM, a meno che questo non violi la confidenzialità della direzione spirituale, il sigillo del sacramento della Riconciliazione o ci si trovi in qualcuno dei casi previsti dal c. 1548 § 2 CIC.

Art. 24

Il Coordinatore interrogherà senza indugio la persona che desidera fare una denuncia o presentare un'informazione, se possibile nel giro di 24 ore a partire dal momento nel quale riceve la sua comunicazione, assicurandole anche che trasmetterà quanto prima al Vicario il contenuto dell'interrogatorio.

Art. 25

Il Coordinatore interrogherà i genitori o i rappresentanti della presunta vittima, se non sono loro che hanno presentato la denuncia.

Art. 26

Il Coordinatore interrogherà anche la presunta vittima, a meno che la stessa non abbia presentato denuncia. Prima di farlo dovrà valutare se è opportuno e dovrà ottenere il consenso dei suoi genitori o rappresentanti. Questi o le persone da loro incaricate dovranno essere presenti durante l'interrogatorio. Queste precauzioni non sono necessarie quando la presunta vittima ha raggiunto già la maggiore età da quando sono avvenuti i fatti denunciati.

Art. 27

Il Coordinatore chiederà alle persone che presentano una denuncia o fanno segnalazioni, che gli venga inviata un'informativa scritta. Farà la stessa richiesta ai genitori o ai rappresentanti della presunta vittima, a meno che questa non abbia raggiunto la maggiore età. Fornirà copia del questionario allegato a queste norme (Appendice II) per agevolare la redazione dell'informativa. Se, tenendo conto dell'età o del livello di istruzione di chi formula l'accusa, il Coordinatore ritiene che sarà difficile per questa persona redigere l'informativa, provvederà egli stesso. Poi, leggerà l'informativa per verificare se il contenuto risponde a quanto dichiarato e per la sottoscrizione. Firmerà anche il Coordinatore.

Art. 28

Il Coordinatore terrà un registro di tutte le conversazioni con le presunte vittime, i loro genitori o rappresentanti e ogni altra persona che presenti denunce o informazioni, come anche delle informative scritte su queste.

Nel fare questo, e in generale nel trattamento dei dati delle persone che partecipano a qualche tipo di notizia di abuso, si deve osservare la dovuta riservatezza e agire in conformità alla legislazione sulla protezione dei dati vigente (cfr. CIC, c. 471, 2°; VELM, art. 2 § 2). Compiuta la sua funzione, il Coordinatore procederà con questo registro secondo ciò che è stabilito dall'art. 20 di questo Protocollo.

Art. 29

Se si ricevono denunce o informazioni anonime, il Coordinatore informerà il Vicario, perché questi, con decreto motivato, decida se dare un seguito o no.

Art. 30

Quando riceve denunce, o altre notizie verosimili, di abusi o maltrattamenti (cfr. 4 di questo Protocollo) commessi da fedeli della Prelatura, il Coordinatore, d'accordo con il Vicario, contatterà subito i genitori o rappresentanti della presunta vittima e coordinerà la tempestiva cura pastorale di

questa e della sua famiglia. Inoltre, d'accordo con il Vicario, li consiglierà sulla possibilità di ricevere assistenza psicologica.

Capitolo 2

Informazioni alle autorità civili

Art. 31

§ 1 A meno che non si violi la confidenzialità della direzione spirituale, il sigillo del sacramento della Riconciliazione o si verta in altro caso di cui al c. 1548 § 2 CIC, in conformità a quanto previsto dalle *Linee Guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili* della Conferenza Episcopale Italiana del 24 giugno 2019 (cfr. punto 8.2 delle "Indicazioni operative"), si informeranno le autorità civili delle denunce o di altre informative di abuso sessuale di minori che si reputano verosimili a seguito dell'espletamento dell'indagine previa di cui al successivo Titolo V, sebbene non vi sia un obbligo giuridico di farlo.

a) Conseguentemente, quando si riceve una denuncia di condotte tipizzate come delitti dalla legislazione civile:

- 1 Se chi denuncia è la possibile vittima o i suoi rappresentanti legali, li si deve informare delle norme vigenti e che i fatti potranno essere trasmessi, in forma di esposto, alla competente autorità giudiziaria dello Stato;
- 2 Quando non si tratta di una denuncia formale, ma di altra informazione o segnalazione fatta da un terzo, si informerà ugualmente della possibilità di denuncia all'autorità civile. Tuttavia, si deve fare in modo di interrogare quanto prima la possibile vittima o i suoi rappresentanti legali, informandoli di quanto al precedente punto 1°.
- 3 Nel caso in cui la possibile vittima e i suoi rappresentanti, come anche gli informatori, facessero espressa opposizione, debitamente documentata e giustificata, a presentare esposto alle autorità civili, non si procederà a informare dei fatti la Procura della Repubblica competente, fatto salvo sempre il prioritario interesse della vittima.
- 4 Se si tratta di fatti risalenti nel tempo e la presunta vittima è maggiore di età quando si conoscono i fatti, ci si atterrà a quello che decide il denunciante dopo avere dato attuazione a quanto previsto dal punto 1°.

b) Sempre si darà alle autorità civili la collaborazione richiesta che possa essere legittimamente offerta.

§ 2 A prescindere dal risultato delle indagini di polizia o, eventualmente, della sentenza del processo giurisdizionale civile, la Prelatura come parte della Chiesa ha il diritto di avviare una indagine previa ai sensi del c. 1717 CIC e delle norme del presente Protocollo.

a) Se, al momento di ricevere la notizia di un possibile delitto (cfr. art. 23 di questo Protocollo), il Vicario ha notizia che le Autorità civili competenti stanno conducendo un'indagine o un processo sui medesimi fatti, offrirà la propria collaborazione per quanto di sua competenza. Una volta adottate le misure cautelari ritenute necessarie, valuterà l'opportunità di sospendere le attività di indagine previa (cfr. Titolo V di questo Protocollo) per evitare inutili sovrapposizioni con l'indagine penale in corso (cfr. punto 8.4 delle "Indicazioni operative" delle *Linee Guida per la tutela dei minori e delle persone*

vulnerabili della Conferenza Episcopale Italiana del 24 giugno 2019).

- b) Le iniziative canoniche devono essere autonomamente intraprese e portate a compimento conformemente al Diritto canonico, indipendentemente da quanto deciso in sede civile.
- c) Si deve sempre agire con giustizia, compassione e carità; allo stesso tempo è necessario evitare lo scandalo o contenerlo, evitando peraltro di mettere in pericolo la buona fama delle persone (cfr. CIC, c. 1717 § 2).

TITOLO V L'INDAGINE PREVIA

Capitolo 1 Apertura dell'indagine previa

Art. 32

Quando il Coordinatore riceve una denuncia o notizia di fatti considerati in questo Protocollo, informerà immediatamente il Vicario e gli invierà un' informativa o informative scritte degli interrogatori che ha avuto sul tema con coloro che hanno denunciato o informato e con la presunta vittima o i suoi genitori o rappresentanti. Il Coordinatore può dare i suggerimenti che ritiene opportuni sulla base delle impressioni avute in questi interrogatori (cfr. art. 19 di questo Protocollo).

Art. 33

Se la denuncia o notizia si riferisce a persone indicate nell'art. 3 di questo Protocollo, il Vicario informerà l'Ordinario del luogo dove sarebbero stati commessi i fatti, così come l'Ordinario proprio o il Superiore del soggetto a cui si riferisce la denuncia o notizia (cfr. art. 35 § 1 VELM).

Art. 34

Se il Vicario dubita della verosimiglianza della denuncia o della notizia ricevuta, trasmetterà l'informazione al Comitato Consultivo e chiederà il suo parere sull'apertura di un' indagine. Una volta ricevuto il parere del Comitato Consultivo, il Vicario assumerà una decisione.

§ 1 Nel decidere, terrà conto che l'indagine deve avviarsi ogni volta che, per qualunque tramite, anche se non si tratti di denuncia in senso proprio, riceva una notizia che non sia inverosimile e non risulti superflua un'indagine previa; per esempio, perché il denunciato afferma che la denuncia o notizia è vera e ammette la propria responsabilità (cfr. CIC, c. 1717). Anche in questo caso, può essere opportuno avviare un' indagine previa per chiarire l'entità e le circostanze del fatto.

§ 2 Se decide di non indagare, perché ritiene che sussistano motivi chiari che rendono inverosimile una determinata notizia, il Vicario deve formalizzare questa decisione con un decreto motivato (cfr. CIC, c. 51) che specifichi le ragioni della inverosimiglianza. Questo decreto sarà custodito nell'archivio segreto, se la notizia però proviene da informazioni o segnalazioni specifiche di persone determinate, si deve comunicare previamente agli interessati la decisione, nel modo previsto dal c. 55 CIC, con l'indicazione che è possibile fare ricorso al Prelato avverso questo decreto in conformità dei cc. 1732-1739 CIC.

§ 3 Quando la notizia procede da una denuncia formale, si deve indagare sempre, anche se vi sono dubbi sulla sua verosimiglianza o sulla stessa sua veridicità, perché si possano chiarire in modo adeguato i fatti nel modo previsto dal diritto. Solo si può prendere la decisione di non indagare in

questi casi se consta con evidenza che la denuncia è falsa. Quando si dà il caso, il Vicario terrà pure presente quanto previsto dal c. 1390 CIC.

Art. 35

Se decide di aprire un'indagine, il Vicario Regionale emetterà un decreto motivato con il quale si dà atto della conformità della decisione al c. 1717 CIC e fissa i seguenti punti:

- § 1 Il Vicario Regionale, con grande sollecitudine, incaricherà dell'indagine previa il Promotore di Giustizia della sua circoscrizione o un suo delegato, perché la porti a compimento sotto la sua autorità e perché sia costantemente informato sullo svolgimento dell'incarico. Se questo non è possibile, la svolgerà personalmente (cfr. art. 20 delle Direttive del Prelato).
- § 2 Chi conduce l'indagine e, in generale, quanti danno pareri al Vicario hanno comunque funzioni esclusivamente ausiliarie e consultive, loro attribuite dal diritto (cfr. CIC, cc. 1717 §§ 1 e 3; 1428; 1718 § 3). Le decisioni che, secondo diritto, si devono prendere nel corso e alla fine della indagine non sono collegiali, ma di competenza esclusiva del Vicario.
- § 3 Con lo stesso decreto si nomina un notaio.
- § 4 Con il decreto si stabiliranno anche le misure cautelari che l'Ordinario consideri prudente adottare durante lo svolgimento dell'indagine, specialmente, ma non solo, se vi è il rischio della reiterazione del reato o di scandalo. Dette misure, sebbene siano quelle che possono essere prese nell'esercizio ordinario delle proprie funzioni, esigono per la loro adozione una causa giusta o grave: per esempio, l'allontanamento da incarichi che implicano rapporti con minori, una sostituzione temporale, o altre misure relative all'indagato che non pregiudichino, né mettano in pericolo, per quel che dipende da esse, la sua buona fama (cfr. CIC, c. 1717 § 2).
- § 5 Il Vicario può chiedere al Comitato Consultivo un parere sulla convenienza di adottare in via cautelare limitazioni all'esercizio del ministero da parte del sacerdote indagato. Di sua iniziativa, il Comitato può dare anche indicazioni di questo genere al Vicario Regionale.
- § 6 Nei casi riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, il Vicario informerà della indagine l'Ordinario del luogo dove sarebbero avvenuti i fatti (VELM, art. 3 § 1; art. 10 di questo Protocollo).

Art. 36

Avendo presenti le circostanze del caso (numero e condizione delle persone che devono essere interrogate, carattere dei presunti fatti, etc.), il Vicario può valutare l'opportunità di nominare con il decreto di apertura della indagine, oltre il Promotore di giustizia o un suo delegato, due investigatori scegliendoli tra professionisti ben preparati per un tale tipo di compito; per esempio, un avvocato o un psicologo o un operatore sociale.

Art. 37

Una volta emanato il decreto, se non ricorrono le condizioni di cui al punto 1 di questo articolo, il Vicario di norma informerà il denunciato, non più tardi di 48 ore, sull'indagine aperta e gli notificherà copia del decreto.

- § 1 Giacché non lo si accusa formalmente di alcun delitto, se vi sono ragioni proporzionalmente gravi, può essere legittimamente deciso di non informare l'indagato, dando atto di questo nel decreto. Inoltre, il Vicario deciderà con prudenza in quale misura l'indagato deve essere informato della indagine aperta, dei suoi dettagli e del suo sviluppo.

§ 2 Quando lo si informa, l'indagato deve essere avvertito che può farsi assistere, negli atti in cui interviene, da un avvocato o da un esperto di sua fiducia.

Art. 38

Il Vicario Regionale farà presente all'indagato che ogni persona si presume innocente fino a quando non si provi la sua colpevolezza, gli spiegherà il carattere della indagine previa prima del processo o procedimento penale e lo avvertirà che non deve assolutamente comunicare né con la persona o persone che hanno presentato denuncia o informazioni, né con la presunta vittima o la sua famiglia.

Art. 39

L'indagine deve accertare i fatti e le circostanze, vale a dire, in cosa è consistita la condotta e le circostanze personali, temporali, di luogo, etc., nel modo più preciso possibile, e anche l'imputabilità (cfr. CIC, c. 1717 e Appendice I di queste norme).

Capitolo 2 **Svolgimento dell'indagine previa**

Art. 40

Sempre nel rispetto delle norme canoniche e civili, chi indaga può impiegare i mezzi che considera utili per avere informazioni idonee sui fatti indagati (cfr. CIC, 1717 § 3). Quando si tratta di interrogatori, avvertirà le persone interrogate dell'obbligo di mantenere il segreto sull'esistenza dell'indagine e su ciò che possono avere appreso a motivo della partecipazione ad essa. Non vi è motivo di imporre l'obbligo del segreto sull'insieme di conoscenze personali che risalgono a prima della deposizione (cfr. VELM, art. 4 § 3). La gestione di queste notizie è regolata solamente dai criteri generali della morale cristiana.

Art. 41

Coloro che sono chiamati a deporre saranno informati da chi indaga del loro diritto a essere accompagnati da un'altra persona scelta da loro. Questa persona può essere un canonista o un avvocato. Se deve essere interrogato un minore o un soggetto vulnerabile, si deve disporre che sia presente almeno una persona - familiare o professionista - che abitualmente si prende cura di lui; e si adotteranno tutte le misure idonee ad uno svolgimento adeguato dell'interrogatorio.

Art. 42

Chi conduce l'indagine fornirà al canonista, avvocato o altra persona che l'accusato e la vittima hanno scelto come loro assistenti, l'informazione che sia appropriata secondo i casi sullo svolgimento dell'indagine (cfr. artt. 22 § 2-a e 37 § 1 di questo Protocollo). In ogni caso, se l'accusato o la vittima preferiscono non avvalersi di alcuna assistenza, l'informazione sullo svolgimento dell'indagine sarà data direttamente a loro.

Art. 43

Chi conduce l'indagine interrogherà la persona o le persone che hanno presentato le informazioni o la denuncia, la vittima (se non ha presentato denuncia personalmente), l'indagato e qualunque altra

persona che possa aiutare ad accertare i fatti di cui alle informazioni o alla denuncia.

Art. 44

Se la vittima è minore di età, chi conduce l'indagine valuterà se è opportuno interrogarla oppure no. In caso affermativo, si dovrà prima acquisire il consenso espresso dei suoi genitori o dei suoi rappresentanti e l'interrogatorio dovrà essere fatto in loro presenza.

Art. 45

Prima di interrogare l'indagato, lo si deve rendere edotto delle informazioni o della denuncia presentate contro di lui (cfr. artt. 22 § 2-a e 37 § 1 di questo Protocollo), dandogli la possibilità di rispondere. Se così desidera, la risposta può essere data personalmente per iscritto o tramite il suo canonista o avvocato. Se preferisce, può rispondere verbalmente alle domande di chi conduce l'indagine.

Art. 46

Nel fare l'interrogatorio all'indagato, si terrà presente che, né durante l'interrogatorio né nel processo o procedimento penale che possa essere aperto dopo l'indagine in corso, ha l'obbligo di confessare il delitto, né in questo senso gli si può chiedere di prestare giuramento (cfr. CIC, c. 1718 § 2).

Art. 47

Chi conduce l'indagine e coloro che sono interrogati firmeranno un verbale di ogni interrogatorio, dopo avere verificato che corrisponde a quanto dichiarato. A tal fine, non vi è inconveniente a registrare gli interrogatori. Chi si occupa delle trascrizioni deve impegnarsi a mantenere il segreto di ufficio. Anche il notaio deve firmare il verbale dell'interrogatorio.

Art. 48

Consapevoli che una indagine di questo tipo è una prova dura sia per la vittima sia per l'indagato, il Vicario e i membri del Comitato Consultivo faranno in modo che venga conclusa nel più breve tempo possibile e vigileranno perché non vi siano ritardi negli interrogatori e altri adempimenti dell'indagine né nella redazione e presentazione delle conclusioni. L'indagine non deve ordinariamente durare più di novanta giorni (cfr. CIC, c. 201 § 1 e VELM, art. 14 § 1), ma può essere prorogata dal Vicario per un tempo breve e determinato, qualora consideri con prudenza che qualche adempimento in corso, che si può concludere durante la proroga, sia in grado di apportare elementi rilevanti.

Capitolo 3 **Conclusione della indagine previa**

Art. 49

Chi conduce l'indagine previa presenterà un rapporto al Vicario con le proprie conclusioni circa l'oggetto della stessa (cfr. CIC, c. 1717 § 1 e art. 39 di questo Protocollo). Con il rapporto di chiusura dell'indagine possono essere dati i suggerimenti e le raccomandazioni che si stimano opportuni. A questo rapporto saranno allegati i verbali degli interrogatori effettuati (cfr. art. 47 di questo Protocollo) e ogni altro documento (lettere, etc.) acquisito durante l'indagine, che possa avere interesse.

Art. 50

Il Vicario trasmetterà il rapporto al Comitato Consultivo, che si riunirà senza indugio per esaminarlo e verificare se l'indagine è completa e senza irregolarità. Se lo reputa necessario, il Comitato può sollecitare il Vicario perché completi l'informazione trasmessa. Dopo, presenterà al Vicario tutti i documenti dell'indagine e aggiungerà uno scritto con il quale si dichiara se concordano con le conclusioni dell'indagine e si indicano le raccomandazioni che si intendono fare al Vicario. In questo modo si intende dare attuazione a quanto previsto dal c. 1718 § 3 CIC.

Art. 51

Il Vicario esaminerà con attenzione gli atti e le conclusioni che gli sono stati rimessi.

§ 1 Se lo ritiene necessario, può ridare il caso al Comitato Consultivo e a chi ha condotto l'indagine per chiarimenti o ulteriori accertamenti.

§ 2 Prima di chiudere l'indagine, deve valutare se conviene che egli stesso o chi ha condotto l'indagine dirima la questione dei danni in conformità al c. 1718 § 4 CIC, sempre con il consenso delle parti (cfr. Titolo V, Capitolo 4 di questo Protocollo).

§ 3 Se ritiene che i risultati rassegnati siano soddisfacenti, dichiarerà chiusa l'indagine previa con un decreto di conclusione dell'indagine (cfr. CIC, c. 48 ss.; c. 1718 § 1).

Art. 52

Nel decreto di conclusione dell'indagine (cfr. art. 51 § 3 di questo Protocollo), il Vicario Regionale terrà conto dei seguenti elementi:

§ 1 Se dall'indagine non emerge alcun elemento che avvalori la commissione di un delitto di competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede, occorre trasmettere il fascicolo al Prelato perché, oltre a informare la Congregazione per la Dottrina della Fede sull'indagine e sul suo risultato, disponga la conservazione degli atti dell'indagine nell'archivio segreto (cfr. CIC, cc. 1719; cc. 489-490), a meno che la Congregazione disponga diversamente. Allo stesso tempo, trasmetterà copia del decreto all'indagato, a colui che sembrava la vittima nella denuncia o nella notizia di delitto, o ai suoi rappresentanti, e al Comitato Consultivo.

§ 2 Se ritiene possibile che sia stato commesso uno dei delitti riservati alla competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede:

- a) si proibirà al chierico imputato di partecipare a qualunque attività della Prelatura nella quale prendano parte minori di età, così come di svolgere ogni altra attività pastorale, con l'eccezione dell'esercizio del ministero sacerdotale solo all'interno del Centro della Prelatura dove risiede;
- b) si trasmetterà senza ritardo il fascicolo dell'indagine al Prelato con il voto personale del Vicario Regionale, perché lo invii alla Congregazione (cfr. SST, artt. 16 e 21);
- c) si accerterà che si è proceduto in modo conforme all'art. 31 di questo Protocollo nei rapporti con l'autorità civile e che la decisione adottata sia stata notificata per iscritto al chierico indagato (con la segnalazione delle proibizioni di cui al precedente punto a), alla presunta vittima o ai suoi rappresentanti, al Comitato Consultivo, al Vescovo della Diocesi dove il presunto abuso sessuale è stato commesso e a quello della Diocesi dove risiede l'indagato.

§ 3 Se non si tratta di un delitto riservato alla competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede, il Vicario adotterà le decisioni previste dal legislatore (cfr. CIC, c. 1718 § 1).

- a) Si proibirà al chierico imputato di partecipare a qualunque attività della Prelatura nella quale prendano parte minori di età, così come di svolgere ogni altra attività pastorale, con l'eccezione dell'esercizio del ministero sacerdotale solo all'interno del Centro della Prelatura dove risiede.
- b) Nel caso decida di seguire la via giudiziaria, rimette il fascicolo dell'indagine al Promotore di Giustizia del Tribunale della Prelatura, ai sensi del c. 1721 CIC, e consegna il decreto all'indagato ai sensi del c. 55 CIC.
- c) Inoltre, il Vicario accerterà che i comportamenti indagati che possano rivestire gli estremi di un delitto nell'Ordinamento statale siano segnalati alle autorità competenti ai sensi dell'art. 31 di questo Protocollo e che lo stesso decreto sia comunicato: alla vittima, al Comitato Consultivo, al Vescovo della Diocesi dove ha avuto luogo la condotta denunciata e a quello della Diocesi nella quale risiede l'accusato, specificando che è fatto divieto all'incolpato di partecipare a ogni attività della Prelatura nella quale prendono parte minori di età.

§ 4 Se non si tratta di un delitto, ma i risultati dell'indagine portano a considerare probabile la commissione di un abuso o la sussistenza di altri comportamenti che disdicano alla esemplarità di un sacerdote o di un laico che desidera vivere integralmente la propria vocazione cristiana, il Vicario emetterà il decreto di chiusura del procedimento secondo quanto previsto dal c. 1718 § 1, 1° CIC. Con questa decisione saranno indicati i rimedi penali o penitenze che considera adeguati (Titolo VII di questo Protocollo).

Art. 53

Se non si tratta di delitti riservati e la denuncia o le informazioni risultano infondate, il Vicario deve emettere il decreto di chiusura delle indagini (cfr. CIC, c. 1718 § 1, 1°), disponendo la conservazione del fascicolo nell'archivio segreto (cfr. CIC, cc. 1719; cc. 489-490). Inoltre, invierà copia del decreto all'indagato, alla persona che secondo la denuncia o notizia sembrava la vittima, o ai suoi rappresentanti e al Comitato Consultivo.

Capitolo 4

Questione del risarcimento dei danni

Art. 54

Gli abusi o maltrattamenti, impregiudicate le conseguenze penali, possono dare luogo all'obbligo di riparare o risarcire i danni causati dalla condotta del colpevole (cfr. CIC, c. 128). L'azione contenziosa per reclamare il risarcimento di questi danni nel corso del processo penale è disciplinata dai cc.1729-1731 CIC.

Art. 55

Come possibile alternativa a questa azione, in conformità al c. 1718 CIC, prima del decreto che chiude l'indagine (art. 52 di questo Protocollo), si deve considerare se non sia conveniente, con il consenso delle parti da acquisire per iscritto, risolvere equitativamente la questione dei danni, evitando così

processi inutili.

Art. 56

La proposta di soluzione equitativa deve farsi constare in un documento, che sarà firmato dal Vicario o dal suo delegato e dalle parti o loro rappresentanti legali. In esso, oltre ad accettare la soluzione proposta, le parti devono impegnarsi (cfr. CIC, cc. 1713-1716) a non esercitare successivamente l'azione menzionata nell'art. 54 di questo Protocollo. Si deve fare in modo che questo documento sia redatto in forma tale da renderlo inoppugnabile secondo le regole del diritto civile, e senza clausole di riservatezza.

Art. 57

Il Vicario deve accertarsi che le parti intendano correttamente che né la richiesta di consenso per agire, né la soluzione equitativa per la questione del risarcimento dei danni sottenda o presupponga in alcun modo un accordo stragiudiziale per evitare il processo o il procedimento penale, che segue il suo corso secondo il Diritto in ogni caso.

TITOLO VI CONDOTTA PASTORALE ALLA FINE DELL' INDAGINE PREVIA

Capitolo 1 Condotta pastorale nei confronti della vittima

Art. 58

Il Vicario o uno da lui designato incontrerà la vittima o i suoi genitori o tutori, se la vittima è minore di età, per informarli del risultato delle indagini. Tanto il Vicario o il suo rappresentante come la vittima saranno accompagnati da altra persona.

Art. 59

Se l'accusa non si è dimostrata fondata, e la Congregazione per la Dottrina della Fede, da parte sua, è d'accordo, lo si dirà alla presunta vittima, che sarà trattata con compassione e riceverà l'offerta di aiuto che sembra necessaria e ragionevole.

Art. 60

Nel dare informazione del decreto di cui all'art. 52 di questo Protocollo, si offrirà alla vittima e, se sembra necessario alla sua famiglia, la cura pastorale nella forma che sembra più appropriata alle circostanze.

Capitolo 2 Condotta pastorale nei confronti dell'indagato

Art. 61

Con riferimento all'indagato, se la denuncia o la notizia si è rivelata infondata alla conclusione della indagine previa e, pertanto, questo non ha subito processo canonico e neppure civile o è stato

processato e assolto, il Vicario assumerà tutte le misure necessarie per ristabilire la buona fama della persona. Queste misure possono essere tra le altre:

- § 1 una dichiarazione pubblica che è risultato innocente e, nel caso si tratti di un chierico, che riprende l'esercizio del suo ministero;
- § 2 una visita del Vicario alla sede delle attività apostoliche dove lavorava l'indagato per dare la stessa informazione alle persone che vi lavoravano o erano in contatto con lui;
- § 3 offrire a chi è stato falsamente denunciato aiuto spirituale e psicologico per il recupero dell'inevitabile trauma.

Art. 62

Nelle ipotesi di cui ai §§ 2-4 dell'art. 52 di questo Protocollo, oltre i dovuti adempimenti, il Vicario può sollecitare il denunciato perché si sottoponga a una visita medica e psicologica con professionisti che sembrano idonei al Vicario e all'indagato. Il Vicario si impegnerà affinché venga offerta al denunciato la cura pastorale adeguate alle sue circostanze.

Capitolo 3

Condotta pastorale nei confronti delle altre persone coinvolte

Art. 63

La vittima dell'abuso può imbattersi nel rifiuto dell'ambiente sociale e i suoi genitori possono rimproverarsi di non avere curato a sufficienza i propri figli. Il Vicario farà in modo di aiutarli a recuperare del possibile trauma psicologico e spirituale.

Art. 64

Può accadere che la persona che ha commesso l'abuso sia una persona molto conosciuta nel luogo dove i fatti sono successi. Le reazioni delle persone che lo conoscono possono essere di ira, disappunto, disgusto, di percezione di un tradimento, resistenza a credere a quello che si dice, dolore e compassione per la vittima, etc. Il Vicario, con l'aiuto del Comitato Consultivo se lo ritiene opportuno, deve considerare i mezzi più idonei per far fronte a questi stati d'animo con gli opportuni rimedi pastorali e psicologici.

TITOLO VII

RIMEDI PENALI E PENITENZE A CONCLUSIONE DELL'INDAGINE PREVIA

Art. 65

Se alla conclusione dell'indagine previa si constata che vi sono state condotte imprudenti, inadeguate o riprovevoli per altri motivi, etc., che disdicono alla esemplarità propria di un sacerdote o di un laico che desidera vivere integralmente la propria vocazione cristiana, ma che non si debba procedere penalmente (cfr. CIC, c. 1718 § 1) perché, per esempio, i fatti non sono costitutivi di un delitto canonico, il Vicario valuterà con il Comitato Consultivo se procedere in conformità al c. 1339 o c.

1319 CIC e del n. 30 degli *Statuta*.

Art. 66

- § 1 Nei casi di cui all'art. 65 di questo Protocollo, se il Vicario ritiene di fare un ammonimento o di riprendere formalmente il fedele di cui si tratta in conformità al c. 1339 CIC, o anche di avvertirlo formalmente che sarà espulso dalla Prelatura se non cambia atteggiamento, in conformità a quanto previsto al n. 32 degli *Statuta*, lo stabilirà nel decreto di conclusione dell'indagine previa e darà atto dell'ammonimento o della riprensione in un documento che dovrà essere firmato dal Vicario o da chi lo sostituisce, da un notaio e dall'interessato, dopo la lettura in sua presenza.
- § 2 Se l'interessato rifiuta di firmare, il notaio dà atto del suo diniego nello stesso documento. Il documento sarà conservato nell'archivio segreto (cfr. CIC, cc. 1339 § 3, 489).

Art. 67

- § 1 Se l'ammonimento o la riprensione sono stati efficaci, o si prevede ragionevolmente che lo siano, il Vicario può imporre un precetto penale (cfr. CIC, cc. 1319 § 1, 49), con il quale determina in dettaglio ciò che l'interessato deve fare o evitare, stabilendo allo stesso tempo una pena determinata (cfr. CIC, c. 1315 § 2), nella quale incorrerà qualora disobbedisca.
- § 2 La pena che si stabilisce con il precetto penale deve essere una censura o una pena espiatoria non perpetua (cfr. CIC, c. 1312), senza esclusione della dimissione dalla Prelatura (cfr. *Statuta*, n. 30).
- § 3 Nel caso l'interessato non osservi il precetto, si deve intraprendere il procedimento amministrativo di cui al c. 1720 CIC per imporre la pena stabilita.

APPENDICE I

In questa appendice sono inclusi vari testi legislativi di particolare importanza nell'indagine previa di accuse di abuso sessuale con alcuni brevi commenti.

A. IL DELITTO DI ABUSO SESSUALE DI MINORI: NOZIONE NEL DIRITTO DELLA CHIESA E DELLO STATO

A.1. DIRITTO CANONICO

Can. 1398 CIC

§ 1. Sia punito con la privazione dell'ufficio e con altre giuste pene, non esclusa, se il caso lo comporti, la dimissione dallo stato clericale, il chierico:

1° che commette un delitto contro il sesto comandamento del Decalogo con un minore o con persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o con quella alla quale il diritto riconosce pari tutela;

2° che recluta o induce un minore, o una persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o una alla quale il diritto riconosce pari tutela, a mostrarsi pornograficamente o a partecipare ad esibizioni pornografiche reali o simulate;

3° che immoralmente acquista, conserva, esibisce o divulga, in qualsiasi modo e con qualunque strumento, immagini pornografiche di minori o di persone che abitualmente hanno un uso imperfetto della ragione.

§ 2. Il membro di un istituto di vita consacrata o di una società di vita apostolica, e qualunque fedele che gode di una dignità o compie un ufficio o una funzione nella Chiesa, se commette il delitto di cui al § 1, o al can. 1395, § 3, sia punito a norma del can. 1336, §§ 2-4, con l'aggiunta di altre pene a seconda della gravità del delitto.

A.2. DIRITTO ITALIANO

Gli abusi sessuali nei confronti dei minori sono suddivisi in diverse fattispecie previste dal Codice Penale vigente in Italia:

Art. 600- ter (Pornografia minorile): punisce con la reclusione da sei a dodici anni , e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000, chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Art. 600- quater (Detenzione di materiale pornografico): punisce con la reclusione fino a tre anni, e con la multa non inferiore a €1.549, chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

Art. 609 bis e ter (Violenza sessuale): punisce con la reclusione da sei a dodici anni chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe minori di anni quattordici a compiere o subire atti sessuali. La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

Art. 609 quater (Atti sessuali con minorenne): punisce con la reclusione da cinque a dieci anni, al di fuori delle ipotesi precedenti, chi compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

- 1) non ha compiuto gli anni quattordici;
- 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona alla quale, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, la persona alla quale, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, e che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Art. 609 quinquies (Corruzione di minorenne): punisce, con la reclusione da uno a cinque anni, chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali. La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole è persona alla quale, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.

B. ACCUSE VEROSIMILI

Can. 1717 CIC § 1: Ogniqualvolta l'Ordinario abbia notizia, almeno probabile, di un delitto, indaghi con prudenza, personalmente o tramite persona idonea, sui fatti, le circostanze e sull'imputabilità, a meno che questa indagine sembri assolutamente superflua.

Fermo restando che, come indica il c. 1717 del CIC: «*È condizione positiva per iniziare l'indagine che dalle notizie ricevute si possa dedurre indizi tali che portino a considerare probabile che sia stato commesso un delitto*». (Josemaría Sanchis, Commento al c. 1717 in *Código de Derecho Canonico, Comentario Exegetico*, EUNSA), non bisogna dimenticare che, considerando la delicatezza della materia (occorre tenere presente che i delitti contro il Sesto Comandamento molto raramente vengono commessi davanti a testimoni), l'orientamento attuale è che il giudizio di inverosimiglianza (che potrebbe portare a omettere l'indagine previa) venga formulato solo nel caso di manifesta impossibilità del delitto (cfr. Linee guida per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili, Vicariato della Città del Vaticano, 26 marzo 2019, F-6).

L'oggetto dell'indagine previa è la conferma dell'apparenza di verità dei fatti denunciati. Tuttavia, sarà il processo giudiziario, o amministrativo, che può venire a seguito dell'indagine previa, il luogo nel quale raggiungere la certezza morale necessaria per comminare una pena. Per questo, al termine dell'indagine previa non si considera ancora colpevole l'accusato: se costui ha ammesso di aver commesso il delitto, non per questo viene escluso il procedimento previsto.

C. IMPUTABILITÀ

Cosa s'intende per imputabilità? Quando si considerano imputabili all'accusato i fatti denunciati?

Imputabilità è la qualità di un'azione o omissione che la rende attribuibile al suo autore per aver infranto la legge intenzionalmente o negligenemente. Nella terminologia propria del Diritto Penale –

anche del Diritto Penale Canonico – si designa come condotta dolosa la violazione intenzionale della legge e come condotta colposa la violazione della legge dovuta a negligenza. Queste sono le due forme di imputabilità descritte nel Codice di Diritto Canonico.

Can. 1321 CIC

§ 1. Chiunque è ritenuto innocente finché non sia provato il contrario.

§ 2. Nessuno è punito salvo che la violazione esterna della legge o del precetto da lui commessa non sia gravemente imputabile per dolo o per colpa.

§ 3. È tenuto alla pena stabilita da una legge o da un precetto, chi deliberatamente violò la legge o il precetto; chi poi lo fece per omissione della debita diligenza non è punito, salvo che la legge o il precetto non dispongano altrimenti.

§ 4. Posta la violazione esterna l'imputabilità si presume, salvo che non appaia altrimenti.

D. PRESCRIZIONE DEL DELITTO DI ABUSO SESSUALE NEL DIRITTO DELLA CHIESA E DELLO STATO

«Qualunque persona ha facoltà di denunciare un delitto, intendendosi per “denuncia”, in senso ampio, l'atto mediante il quale si rende noto all'autorità un delitto. La denuncia dei delitti deve essere considerata non solo una facoltà ma anche un obbligo, morale o giuridico, secondo i casi.

(...) Tuttavia, la presentazione della denuncia non presuppone l'esercizio dell'azione che promuove il processo penale, che compete unicamente al promotore di giustizia su ordine dell'Ordinario (cfr cc. 1430 e 1721 §1) e mai alla parte lesa – , né comporta l'obbligo di dimostrare la colpevolezza dell'accusato» (Josemaría Sanchis, Commento al c. 1717 in *Código de Derecho Canonico, Comentario Exegético*, EUNSA).

L'azione che avvia il processo penale ha per oggetto l'apertura di un processo per dichiarare o imporre una pena. La possibilità di esercitarla si estingue col trascorrere del tempo. Questo è quanto si chiama prescrizione ed è regolata dalla legge. Nello stesso processo penale che viene aperto in conseguenza dell'indagine previa svolta dal Promotore di Giustizia, la parte lesa può promuovere una lite civile o penale per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa del delitto (cfr. CIC, cc.1596 e 1729 § 1).

D.1. MOTU PROPRIO SACRAMENTORUM SANCTITATIS TUTELA , del 30 aprile 2001, con l'aggiornamento del 21 maggio 2010

Art. 7

§ 1. Senza pregiudizio per il diritto della Congregazione per la Dottrina della Fede di derogare alla prescrizione per singoli casi, l'indagine previa relativa ai delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede si estingue per prescrizione entro 20 anni.

§ 2. La prescrizione inizia a tenore del can. 1362 § 2 del Codice di Diritto Canonico e del can. 1152 § 3 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali. Tuttavia, nel caso del delitto di cui si tratta nell'art. 6 § 1 n. 1 (delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore di 18 anni), la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il minore compie 18 anni.

D.2. DIRITTO ITALIANO (TERMINI DI PRESCRIZIONE PER PROPORRE L'AZIONE)

Azione penale (per i reati in oggetto è obbligatoria): l'art. 157 del Codice Penale prevede che la prescrizione estingue il reato (e quindi non è più possibile promuovere un giudizio penale) decorso il tempo che corrisponde al massimo della pena stabilita dalla legge per il singolo reato e comunque per un periodo non inferiore a sei anni.

Azione civile per il risarcimento (facoltativa e a iniziativa della parte lesa): l'art. 2947 del Codice Civile, al primo comma, prevede che se il fatto è considerato dalla legge come reato, e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga di quella civile (che normalmente è di cinque anni), questa si applica anche all'azione civile, che può pertanto essere promossa entro tale termine.

APPENDICE II

INFORMAZIONE SUL PRESUNTO ABUSO SESSUALE NEI CONFRONTI DI UN MINORE ATTRIBUITO A UN FEDELE DELLA PRELATURA DELL'OPUS DEI IN ITALIA Non è necessario avere tutta l'informazione sollecitata prima di presentare l'informazione

1) Questa informazione è presentata da

Nome e Cognome: _____

Indirizzo. Via _____ Città _____

Provincia _____ Codice Postale _____ Telefono _____

Posta elettronica _____

2) Presunto autore dell'abuso:

Nome e Cognome: _____

Indirizzo. Via _____ Città _____

Provincia _____ Codice Postale _____ Telefono _____

Posta elettronica _____

Età _____ Sesso: Uomo __ Donna __

3) Presunta vittima:

Nome e Cognome: _____

Indirizzo. Via _____ Città _____

Provincia _____ Codice Postale _____ Telefono _____

Posta elettronica _____

Età _____ Sesso: Uomo __ Donna __ Età quando si presume soffrì l'abuso _____

4) Nome, indirizzo e telefono dei genitori o dei rappresentanti, se la vittima è ancora un minore o persona equiparata:

Nome e Cognome: _____

Indirizzo. Via _____ Città _____

Provincia _____ Codice Postale _____ Telefono _____

Posta elettronica _____

5) Nome, indirizzo e telefono dei testimoni oculari del presunto abuso (usare un altro foglio, se necessario):

Nome e Cognome: _____

Indirizzo. Via _____ Città _____

Provincia _____ Codice Postale _____ Telefono _____

Posta elettronica _____

Nome e Cognome: _____

Indirizzo. Via _____ Città _____

Provincia _____ Codice Postale _____ Telefono _____

Posta elettronica _____

Nome e Cognome: _____

Indirizzo. Via _____ Città _____

Provincia _____ Codice Postale _____ Telefono _____

Posta elettronica _____

6) Nome e telefono di coloro che hanno avuto informazioni orali sul presunto abuso (usare un altro foglio, se necessario):

Nome e Cognome: _____

Telefono _____ Posta elettronica _____

Nome e Cognome: _____

Telefono _____ Posta elettronica _____

Nome e Cognome: _____

Telefono _____ Posta elettronica _____

7) Si scriva, cortesemente, in altro foglio, a macchina o a mano con grafia leggibile, possibilmente a stampatello, una

descrizione del presunto abuso che includa la seguente informazione:

- Natura del presunto atto o atti (tipo di peccato contro il 6° Comandamento)
- Data (e) e ora (e) dei presunti atti
- Luogo (i) indirizzo (i) dove è accaduto
- Qualsiasi altra informazione che consideri importante (per esempio, si ci sia stato uso di violenza, minaccia, donativi o regali, scandalo, abuso di autorità, ecc.).

Firma della persona che ha scritto questa informazione: _____

Data _____

Firmi anche, per cortesia, il foglio che contiene la descrizione del fatto e la unisca a questa.